

**SINTESI DISPOSIZIONI SULL'ADEGUAMENTO PREZZI INSERITE NELLA  
MANOVRA FINANZIARIA**

**LEGGE 197 DEL 29 DICEMBRE 2022  
(S.O. 43/L alla GU n.303 del 29/12/2022)  
ART 1 COMMA 458**

La disposizione in esame, in vigore dal 01 Gennaio 2023, sostanzialmente è un'estensione al 2023 dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 26 del Decreto Legge 50/2022, per l'anno 2023.

Preliminarmente la norma detta modalità procedurali per la trasmissione delle richieste di accesso al Fondo Ministeriale per le *“lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022”*.

Questo confermando come le stesse debbano essere trasmesse entro il 31 Gennaio 2023 con la modalità di cui al DM correlato all'art. 1 septies del DL 73/2021, inoltrando *“in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento”*.

Per quanto attiene ai lavori che saranno eseguiti nel 2023 viene ad essere sancito:

- a) Per gli appalti aventi termini di presentazione offerte al 31 Dicembre 2021 lo stato di avanzamento per i lavori eseguiti o contabilizzati dal Direttore Lavori dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2023, è adottato applicando i prezziari infrannuali in essere che sono aggiornati annualmente;
- b) I maggiori derivanti dall'applicazione dei prezziari sono riconosciuti, al netto del ribasso della specifica gara, nella misura del 90%;
- c) Le risorse sono già quelle che erano state determinate per l'adeguamento anno 2022, cioè quelle proprie ovvero tramite ricorso al Fondo Ministeriale;
- d) E' confermato il termine abbreviato per l'emissione del Certificato determinato in massimo 5 giorni dall'adozione del SAL;
- e) Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge il MIT dovrà emanare un Decreto per stabilire le modalità di accesso al Fondo e di assegnazione;

- f) Viene ad essere poi stabilito come, per gli appalti *“aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022”*, che non abbiano avuto accesso al Fondo, trovino applicazione le misure sull’adeguamento prezzi per l’anno 2023, ma con riconoscimento recante aumento dell’alea, nella misura non del 90 ma del 80%.
- g) Il Fondo viene rifinanziato per Euro 1.100.000.000,00 per l’anno 2023 e per Euro 500.000.000,00 per l’anno 2024.
- h) Nelle more dell’adozione dei nuovi prezzari, trovano applicazione quelli precedenti in essere, con conguaglio in più od in meno in occasione del SAL immediatamente successivo all’uscita di detto nuovo prezzario;
- i) Per gli appalti interessati dal nuovo meccanismo non troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 29 del DL 4/2022 convertito dalla Legge 25/2022.